



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



ALLEGATO "B"

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO E LA DITTA _____ FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI BUONI SPESA GIUSTA ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020.

Il giorno ___/___/___, con la presente scrittura privata,

TRA

il Comune di MONTALTO UFFUGO (di seguito solo Ente), con sede in F. DE MUNNO codice fiscale _____ qui rappresentato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali Dott. Pasquale Folino, domiciliato, ai fini della presente, presso la sede dell'Ente, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (come da atto monocratico di nomina del Sindaco

E

la Ditta _____ con sede in _____
Via/Piazza _____, codice fiscale _____,
nella persona del legale rappresentate Signor _____,
nato a _____ il _____,
CF _____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della ditta stessa;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi;
- l'ordinanza D.P.C. n. 658/2020;

PREMESSO

CHE con avviso esplorativo del _____ veniva avviata procedura di manifestazione di interesse indirizzata ad individuare ditte con punti vendita nel territorio comunale per il rilascio di buoni spesa finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità da parte di persone in condizioni economiche disagiate a seguito dell'emergenza covid-19;

CHE la Ditta _____ riscontrava la predetta manifestazione con apposita Domanda

TANTO RICHIAMATO e PREMESSO

l'Ente e la ditta convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

L'Ente e la ditta approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

La ditta si impegna ad accettare *Buoni Spesa* predisposti dal Comune aventi le seguenti caratteristiche:

- Il Buono Spesa è un documento di legittimazione cartaceo personalizzato con l'indicazione della denominazione del Comune e l'indicazione di un valore nominale d'acquisto espresso in Euro, prefinanziato e quantificato dallo stesso Comune, personalizzato con il nominativo del Beneficiario;
- Il Buono spesa deve essere speso esclusivamente presso gli esercizi, perché trattasi di esercizio che ha manifestato la propria disponibilità ad essere inserito in apposito elenco comunale, ai fini dell'erogazione di fornitura di spesa in cambio di Buono Spesa;



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



- c) I Buoni Spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto ad eventuali resti in denaro. Il loro utilizzo comporta l'obbligo per il fruitore, di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati;
- d) I Buoni Spesa non sono cedibili e non possono essere commercializzati.

I Buoni spesa

CONSENTONO l'acquisto delle seguenti tipologie di beni:

- prodotti alimentari e generi di prima necessità quali: latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia, etc;
- prodotti per l'igiene personale quali: sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica, etc;
- prodotti per la pulizia della casa quali detersivi, etc;

NON CONSENTONO l'acquisto di:

- alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
- arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
- generi di monopolio.

Articolo 3 – Finalità

L'Ente si avvale dell'attività della ditta per fornitura di buoni spesa con le caratteristiche di cui all'articolo 2, utilizzabili esclusivamente sul territorio del Comune di MONTALTO UFFUGO

Articolo 4 – Servizio

Il Comune e la ditta si impegnano a sviluppare ogni possibile forma di sinergia operativa tra le rispettive strutture e risorse umane e strumentali, secondo i criteri enunciati nella presente convenzione, ivi compreso ogni utile scambio di informazione utile alla buona riuscita del servizio.

Il Comune di MONTALTO UFFUGO si impegna a:

- produrre i Buoni Spesa dotandoli di numerazioni seriali univoche che ne consentano una piena tracciabilità ed un'analitica reportistica;
- personalizzare e consegnare i Buoni Spesa secondo le modalità individuate dai Servizi Sociali;

L'esercente si impegna a:

- al momento della presentazione del buono spesa da parte del portatore,
- Identificare il beneficiario;
- Ammettere all'acquisto tramite buono spesa unicamente dei beni di prima necessità e per l'igiene personale;
- trasmettere al Comune la richiesta di liquidazione delle somme entro il 15 maggio 2020, allegando alla stessa la seguente documentazione:
- Buoni spesa accettati con relativi scontrini fiscali, lo scontrino può anche essere cumulativo di più buoni spesa
- Elenco riepilogativo dei buoni spesa trasmessi con l'indicazione dei numeri e nomi dei beneficiari.
- Fattura elettronica se dovuta

Articolo 5 – Durata

L'Ente si avvale della ditta, cui è affidato il servizio, con decorrenza dalla stipula della convenzione e scadenza ad esaurimento dei Buoni Spesa emessi ai sensi dell'ordinanza PCN 658 COVID 19, la cui validità è prevista fino al 30.04.2020.

Articolo 6 – Rimborsi e procedure di rendicontazione

L'Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di fattura, se dovuta, con allegata buoni spesa e scontrini fiscali, entro giorni 20 (venti) dal ricevimento della stessa presso l'Ufficio Protocollo del Comune.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



Articolo 7 – Consegna schema di domanda

La Ditta si impegna a rendere disponibili presso il proprio esercizio lo schema di domanda che i beneficiari dei buoni possono ritirare e compilare separatamente.

la Ditta si impegna a non violare la normativa sulla privacy, anche per conto del proprio personale.

Articolo 8 – Responsabilità e Controlli

La ditta è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. L'Ente, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio reso dalla ditta.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'esercente è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio oggetto della presente convenzione.

Articolo 10 - Autorizzazione al trattamento dei dati

Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

La ditta acconsente che i suoi dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dal Comune ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. La ditta prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Articolo 13 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'Ente ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta. Inoltre, l'Ente può risolvere la presente:

- qualora la ditta violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora la ditta venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto giuridico tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente. La risoluzione è efficace decorsi giorni dieci, salvo motivato termine più breve, dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Ente.

Articolo 14 – Controversie

I rapporti tra l'Ente e ditta si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, individuano quale unico arbitro il foro di Cosenza territorialmente competente.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a taxa fissa ai sensi del combinato disposto degli art. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986 L'Ente e la ditta hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto

Montalto Uffugo, li ___/___/_____

Comune di Montalto Uffugo

La ditta